



TRIBUNALE DI PISTOIA
UFFICIO CONCORSUALE

Rg. 35-1/ 2023

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dr.ssa Nicoletta Curci Presidente

Dr. Sergio Garofalo Giudice rel.

Dr.ssa Elena Piccinni Giudice

Nel procedimento promosso da FABIANO BACCI, nato a Prato il 06.10.1977 (C.F. BCCFBN77R06G999Z) e residente in Agliana (PT) in via Trento n.6, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Panelli, per l'apertura della liquidazione controllata ex art. 268 CCII

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso proposto il 14.3.2023, il debitore FABIANO BACCI ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni, allegando, tra l'altro, certificato di residenza, dichiarazioni dei redditi dei cinque anni precedenti, documentazione catastale relativa alla proprietà immobiliari e relazione dell'OCC dott. Paolo Abbri sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria. Nel ricorso sono riportati: l'elenco dei beni, mobili e immobili, appartenenti anche per quota al sig. Bacci, i gravami iscritti sugli stessi, l'elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

Il debitore ha formulato le seguenti conclusioni:

“- accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, per le motivazioni di cui in narrativa e per l'effetto:



- *dichiarare aperta la procedura di liquidazione ai sensi dell'art. 270 C.C.I.I.;*
- *nominare il Liquidatore nella persona del medesimo commercialista Dott. Paolo Abbi, con studio in Pistoia, Via Venturi n. 1/B, già nominato OCC/Gestore della Crisi. Si indica, ancora, in alternativa, la possibile nomina del Dott. Alessandro Michelotti con studio in Pescia, Viale Marconi 17, che aveva seguito il sig. Bacci nella fase introduttiva di ricorso per la nomina dell'Occ.*
- *Disporre che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né che possano essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;*
- *Stabilire idonea pubblicità alla presente domanda e all'emanando decreto;*
- *Ordinare la trascrizione del decreto ad opera del Liquidatore;*
- *Autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 268, comma 4 C.C.I.I., a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi derivanti dalla propria attività lavorativa;*
- *Fissare nel termine di anni 3 (tre) il tempo di esecuzione della liquidazione ai sensi dell'art. 272 C.C.I.I.*
- *ammettere in prededuzione i crediti dell'OCC e dello scrivente procuratore sorti in occasione ed in funzione della presente procedura di liquidazione del patrimonio”*

*

1. Sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, ex art. 27 c. 2 CCII, in ragione del luogo di residenza del ricorrente.

2. Il ricorrente non svolge attività di impresa. E' stato socio, fino al 14.2.2012, della [REDACTED] dichiarata fallita con sentenza del Tribunale del 21.9.2013. Il fallimento non è stato esteso al ricorrente per decorso dell'anno dal recesso. In conclusione, il sig. Bacci non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

3.1 Il corredo documentale allegato al ricorso dimostra l'esistenza di una situazione di sovraindebitamento, ex art. 2 c. 1 lett. c) CCII; in particolare, - il ricorrente ha una esposizione debitoria complessiva di oltre 500.000,00 euro, in gran parte discendente dalle fidejussioni prestate in favore dei creditori della società della [REDACTED] [REDACTED] Svolge attività di lavoro autonomo, quale consulente assicurativo, ed ha una retribuzione mensile, al netto delle imposte, di euro 1.100,00/1.200,00 circa. Il ricorrente è titolare dei seguenti diritti immobiliari: a) nuda



proprietà su 3/12 dell'immobile sito in Agliana, Via Trento contraddistinto dalle particelle catastali n. 2906 – 1813 sub.2 – 1814 sub.2 – 2563, il cui valore complessivo è stato indicato dall'Occ in euro 12.500 circa; b) nuda proprietà su 1/2 dell'immobile sito in Serravalle Pistoiese, Via Dogaia, contraddistinto dalla particella catastale n.356 sub.35, il cui valore è stato stimato dall'Occ in euro 21.250 circa; c) comproprietà pari a 1/2 su quattro posti auto scoperti annessi al summenzionato immobile di via Dogaia (particelle catastali n. 356 sub 8, 356 sub.9, 356 sub.18, 356 sub.19). Il valore di tale cespite è stato stimato dall'OCC in euro 5.000,00 circa. E' inoltre proprietario di una vettura utilitaria immatricolata nel 2004. Il ricorrente ha riferito di essere tenuto, nell'ambito degli accordi divorzili, al pagamento di un assegno di mantenimento della figlia di euro 700,00 mensili ed al pagamento del mutuo della casa coniugale per euro 710,00. Sebbene questi ultimi impegni di spese non siano documentati, risulta evidente che il patrimonio ed i redditi del ricorrente, al netto delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari, non consentono di far fronte alla ingente esposizione debitoria.

3.2 La relazione del professionista nominato a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, dott. Paolo Abbri, contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del ricorrente nonché il giudizio – positivamente espresso - sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

4. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per dichiarare aperta la liquidazione controllata e provvedere alla nomina del liquidatore in persona del professionista che ha svolto le funzioni di OCC.

La liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 CCII, dei crediti e delle cose impignorabili e di ciò che il debitore guadagna con la propria attività nei limiti di quanto necessario al mantenimento. Resta comunque salva la facoltà per il liquidatore di chiedere l'autorizzazione al GD a rinunciare alla liquidazione della vettura ove essa risulti antieconomica.

La quota di reddito da riservare al debitore per il mantenimento suo e della famiglia non deve essere determinata nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, non essendo ciò previsto dall'art. 270 CCII. La decisione è riservata al giudice delegato, come si ricava dall'art. 268 c. 4 lett. b) CCII ed in coerenza con quanto previsto dalla disciplina in tema di liquidazione giudiziale (art. 146 CCII).

P.Q.M.



Dichiara aperta la liquidazione controllata nei confronti di **FABIANO BACCI, nato a Prato il 06.10.1977, c.f. BCCFBN77R06G999Z.**

- a) nomina giudice delegato il dott. Sergio Garofalo
- b) nomina liquidatore il dott. Paolo Abbri, che farà pervenire la propria accettazione entro due giorni dalla comunicazione;
- c) ordina al debitore, ove non già fatto, di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori
- d) Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore **termine di gg. 60** dalla notifica della presente sentenza, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
- e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
- f) dispone, a cura del liquidatore, l'inserimento della sentenza nell'apposita area presente sul sito Internet del Tribunale emendata dei dati sensibili riguardanti soggetti diversi dal debitore (come da circolare operativa dell'ufficio pubblicata sul sito del Tribunale);
- g) ordina al liquidatore, se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati, di curare la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
- h) ordina al liquidatore di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Manda la cancelleria per la comunicazione della sentenza al ricorrente e al liquidatore.

Così deciso in Pistoia il 17.3.2023

Il Presidente

Dott.ssa Nicoletta Curci

Il Giudice relatore

Dott. Sergio Garofalo

